

Servizio di ricerca e selezione di un dirigente CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ricerca e selezione della figura professionale di dirigente, con contratto CCNL Dirigenti Confservizi – Federmanager, da inserire nell'organico aziendale.
2. Il servizio oggetto d'appalto si configura infatti quale supporto specializzato all'attività di AGECE al fine di effettuare la ricerca di un profilo dirigenziale specifico e procedere con un'attività di selezione mirata, in modo da ottenere una rosa finale di candidati selezionati da presentare alla commissione di valutazione nominata da AGECE.
3. Data la natura di AGECE (Azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 267/2000) l'intera procedura per la ricerca e selezione oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità ed economicità.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il compenso per il servizio sarà determinato in base alla percentuale offerta da applicare alla retribuzione fissa annua lorda del candidato (RAL).
2. Sono a carico dell'Agenzia di selezione, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Sono comprese nel corrispettivo le spese di pubblicazione dell'avviso di selezione sulla stampa su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.
4. Il contratto avrà inizio dalla data della stipulazione e terminerà dopo il superamento del periodo di prova del candidato selezionato.
5. Qualora il candidato selezionato si ritirasse entro il periodo di prova, AGECE si riserva di richiedere all'Agenzia di selezione di svolgere una nuova procedura di ricerca e di selezione, per la quale non sarà previsto alcun compenso.

ART. 3 – MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'Agenzia di selezione dovrà in primis fornire assistenza nella definizione del profilo del candidato da ricercare e nella conseguente redazione del bando.
2. L'Agenzia di selezione dovrà raccogliere i curricula ed eventuale altro materiale inviato dai candidati, valutarli e verificare che per ognuno di essi vi sia corrispondenza con i requisiti oggettivi richiesti dall'avviso pubblico, dando tempestiva comunicazione ai candidati non idonei della mancata idoneità alla selezione. A seguito della valutazione, dovrà selezionare una rosa ristretta di candidati da presentare alla commissione di valutazione nominata da AGECE.
3. I candidati idonei dovranno essere colloquiati singolarmente da parte dell'Agenzia di selezione anche utilizzando strumenti idonei a valutare le competenze psicoattitudinali e uno o più test/prove per accertare il livello delle competenze trasversali (ad es. BFQ) oltre che di quelle tecniche richieste per la figura professionale da selezionare.
4. L'Agenzia di selezione, valutati gli esiti degli eventuali test unitamente a quelli dei colloqui, dovrà redigere un report indicando i nominativi di tutti i candidati ritenuti idonei con relative valutazioni e proprio giudizio. Tra questi l'Agenzia segnalerà una rosa ristretta, indicativamente da 3 a 6 persone, da presentare ad AGECE per i colloqui finali che verranno effettuati dalla Commissione di valutazione.
5. La lista redatta dall'Agenzia di selezione dovrà altresì riportare le valutazioni dei candidati, i punteggi e il giudizio. Contestualmente all'invio della predetta lista, l'Agenzia di selezione dovrà

Servizio di ricerca e selezione di un dirigente CAPITOLATO TECNICO

inviare ad AGECE: tutti i curricula dei candidati inseriti nella rosa, unitamente ad una scheda di valutazione con i punteggi attribuiti redatta a seguito del colloquio, dell'eventuale test psico-attitudinale, degli eventuali test/prove specifici somministrati ed alla eventuale ulteriore documentazione prevista nell'offerta tecnica.

6. L'intera fase "preselettiva" dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e pari opportunità e dovrà essere ricostruibile l'iter logico che ha portato all'esito della preselezione i cui criteri e punteggi devono essere resi noti e comunicati adeguatamente nell'avviso di selezione.
7. L'Agenzia di selezione dovrà, da ultimo, prestare assistenza nella predisposizione di una griglia di valutazione ad uso della Commissione di selezione finale e partecipare alla Commissione stessa su richiesta.
8. Le tempistiche per l'esecuzione della selezione saranno concordate tra le parti in fase di avvio del servizio.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA DI SELEZIONE

1. L'Agenzia di selezione si impegna a dare tempestiva comunicazione motivata, tramite canali ben definiti (Pec; Raccomandata A/R; pubblicazioni sul sito), ai candidati ritenuti non idonei della mancata idoneità rispetto al profilo selezionato.
2. L'Agenzia di selezione si obbliga, a conclusione del procedimento di selezione, a redigere e consegnare all'appaltante una relazione riepilogativa che comunichi almeno i seguenti elementi:
 - ✓ n° candidature pervenute;
 - ✓ n° candidature scartate;
 - ✓ n° candidature colloquate;
 - ✓ n° candidature idonee;
 - ✓ n° candidature da presentare ad AGECE (rosa ristretta di candidati da 3 a 6);
 - ✓ per tutte le candidature ritenute idonee una sintetica presentazione con la valutazione del colloquio e dei test/prove svolti.
3. L'Agenzia di selezione deve garantire la predisposizione e l'utilizzo di test/prove scritte e strumenti di valutazione adeguati al profilo ricercato.
4. L'Agenzia di selezione dovrà garantire l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi richiesti.
5. L'Agenzia di selezione si impegna, in ogni caso, a tenere AGECE sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alle selezioni di personale effettuate, anche se approvate da AGECE.
6. La stipulazione del contratto da parte dell'Agenzia di selezione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
7. La stipulazione del contratto da parte dell'Agenzia di selezione equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. AGECE invierà all'Agenzia di selezione il profilo da ricercare con l'indicazione del ruolo e dei requisiti richiesti, inoltre sarà a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.
2. AGECE pubblicherà sul proprio sito internet e all'albo pretorio del Comune di Verona l'avviso di selezione.

Servizio di ricerca e selezione di un dirigente

CAPITOLATO TECNICO

ART. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato;
 - l'offerta economica dell'Agenzia di selezione.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del compenso avverrà come di seguito e previa verifica della regolarità delle prestazioni:
 - 20% alla pubblicazione dell'Avviso di selezione pubblica;
 - 40% alla presentazione della short list;
 - 40% alla firma del contratto da parte del candidato selezionato.
2. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica. La fattura inviata allo SDI al Codice Identificativo Univoco **T04ZHR3** sarà liquidata a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.
3. Come previsto dalle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o "split payment" la fattura dovrà riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.
4. AGECS potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Agenzia di selezione ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra.
5. A pena di nullità assoluta del contratto di appalto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. AGECS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione della prestazione contrattuale. A tal fine, l'Agenzia di selezione, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. AGECS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Agenzia di selezione sarà chiamata a rispondere, nei tempi e nei modi indicati da AGECS, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. AGECS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Sono a carico esclusivo dell'Agenzia di selezione tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Agenzia di selezione stessa, di terzi o di AGECS.

Servizio di ricerca e selezione di un dirigente CAPITOLATO TECNICO

2. In relazione a quanto sopra, l'Agenzia di selezione attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna (qualora richiesto) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Agenzia di selezione sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale e avrà, pertanto, a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite comunicazione PEC L'Agenzia di selezione, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Agenzia di selezione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per AGECE.
3. Salva la risoluzione per inadempimento di cui sopra, AGECE si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a rischio totale dell'Agenzia di selezione, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Agenzia di selezione nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - d) venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - e) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
4. I casi sopra elencati saranno contestati all'Agenzia di selezione per iscritto da AGECE, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali AGECE non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Agenzia di selezione di qualsivoglia natura.
6. Nel caso di risoluzione, AGECE si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia di selezione il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In tal caso all'Agenzia di selezione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Servizio di ricerca e selezione di un dirigente CAPITOLATO TECNICO

ART. 11 – RECESSO

1. È facoltà di AGECE recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Agenzia di selezione, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate ed all'eventuale mancato guadagno.
2. L'eventuale recesso è comunicato da AGECE a mezzo PEC.

ART. 12 – RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE

1. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e delle pattuizioni del futuro contratto d'appalto, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale tutte le norme del D.lgs. n. 50/2016 e del codice civile, nonché di leggi e regolamenti vigenti in materia, indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del Capitolato.
2. In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

ART. 13 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

1. L'Agenzia di selezione dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".
2. Tanto premesso L'Agenzia di selezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Agenzia di selezione costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoAGECE@AGECE.it; tel. + 39 045 8051311;
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Tel. 0458051311 - mail: rpd.privacy@AGECE.it - PEC: infoAGECE@pec.AGEC.it;

Servizio di ricerca e selezione di un dirigente

CAPITOLATO TECNICO

- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECS dall'Area Legale Appalti, dall'Area Servizi Generali, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da AGECS ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECS, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Direttore Generale di AGECS.